

DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
Vademecum pastorale e amministrativo

0. INTRODUZIONE

Carissimi,

nell'ambito della vita delle nostre comunità ecclesiali si avverte la necessità di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di fondamentale importanza, per i quali non è consentito permettersi negligenza senza incorrere in precise responsabilità morali, con il rischio di causare danni al patrimonio storico, economico, strumentale delle nostre chiese.

Sorprende non riscontrare in alcuni confratelli, nel campo amministrativo, la stessa sollecitudine e diligenza che investono nel campo pastorale strettamente inteso. L'importanza della retta amministrazione dei beni ecclesiastici era ben presente ai padri conciliari, che al numero 17 del Decreto *Presbyterorum Ordinis* così raccomandavano: *“quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige la natura stessa di tali cose; a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l' aiuto di esperti laici; devono sempre impiegarli per quelli scopi per il cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali, vale a dire la sistemazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del Clero, il sostentamento delle opere di apostolato e di carità, specialmente per i poveri”*. Sono queste le tre fondamentali prospettive che **debbono orientare** le parrocchie nell'amministrazione dei beni ecclesiastici: l'osservanza delle disposizioni normative, la partecipazione dei laici, l'esclusiva destinazione dei beni al culto, al mantenimento del clero e alle opere di apostolato e carità.

Queste autorevoli indicazioni sono state recepite dal Codice di Diritto Canonico del 1983 e successivamente hanno trovato puntuale declinazione nelle disposizioni adottate dalla CEI e dai singoli vescovi; inoltre sono state anche i principi ispiratori di alcune norme modificative dei Patti Lateranensi e della legge n. 222/1985 sugli “Enti e Beni ecclesiastici”. Per agevolare l'applicazione uniforme di questo articolato quadro normativo, la Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno emanare nel 2005 una seconda “Istruzione in Materia Amministrativa” (IMA) dopo quella del 1992.

L'orientamento generale è espresso dal canone 1284,1: *“Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia”*.

Un criterio di grande importanza si riferisce alla **trasparenza nell'amministrazione**.

A tal proposito, una nota dell'Episcopato Italiano *Sostenere la Chiesa per servire tutti*, pubblicata il 4 ottobre 2008 a vent'anni dall'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento della Chiesa e di sostentamento del clero, afferma: *“L'amministrare i beni della chiesa esige chiarezza e trasparenza. Ai fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano per l'otto per mille, alle autorità dello Stato e all'opinione pubblica abbiamo reso conto in questi anni di come la Chiesa ha utilizzato le risorse economiche che le sono state affidate. Siamo fermamente intenzionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere ancora più precisi e dettagliati”* (n. 10).

I beni ecclesiastici vanno amministrati rettamente, come esige la loro natura stessa, a norma delle leggi ecclesiastiche, secondo i fini per cui alla Chiesa è lecito possedere e a partire dagli ordinamenti della Chiesa (cfr. *Presbyterorum ordinis* 17). Infatti, *“personalmente inserito nella vita della comunità e responsabile di essa, il sacerdote deve offrire anche la testimonianza di una totale trasparenza nell'amministrazione dei beni della comunità stessa, che egli non tratterà mai come fossero un patrimonio proprio, ma come cosa di cui deve rendere conto a Dio e ai fratelli, soprattutto ai poveri”* (*Pastores dabo vobis* 30).

1. LA PARROCCHIA

1.1 LA PARROCCHIA ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO

L'accordo 18 febbraio 1984 e la legge n. 222/1985, conformandosi alle disposizioni del codice, stabiliscono la possibilità per ogni parrocchia di ottenere riconoscimento civile. Le parrocchie canonicamente esistenti al 30 settembre 1986, elencate con la loro denominazione e sede in un provvedimento del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 1987.

Le parrocchie erette successivamente possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge num. 222/1985 e dagli artt. 2,4,5 del regolamento d'esecuzione, modificato con D.P.R. num. 337/1999. Ogni parrocchia civilmente riconosciuta deve essere iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede. L'attestazione dell'iscrizione va ben custodita nell'archivio parrocchiale.

1.2. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA PARROCCHIA E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEL PARROCO

“In quanto pastore proprio di una determinata Comunità di fedeli, il Parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr. Can. 532) e l'amministratore unico nell'ordinamento canonico e in quello statale (IMA)”.

La responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo il segno dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa particolare.

Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici. D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a rettificare le decisioni prese dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'Ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta del parroco, se non in caso di negligenza (cfr. can. 1079 §1). In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come espressamente richiamato al can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni sono da tenere in particolare considerazione quelle di garantire l'obbligo con giuramento davanti all'Ordinario, prima di iniziare l'incarico, di “svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative” (can. 1283,1) e la necessità di adempiere il proprio compito “in nome della Chiesa, a norma del diritto” (can. 1282).

1.3. L'AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Un'altra figura particolare di responsabile della parrocchia è l'amministratore parrocchiale: In caso di vacanza della parrocchia, o di impedimento del parroco, deve essere costituito da parte del Vescovo diocesano quale amministratore parrocchiale un sacerdote tenuto agli stessi doveri e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cfr. cann. 539-540).

A lui spetta, quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia. L'amministratore parrocchiale è, per sua natura, una figura provvisoria.

1.4. PARROCCHIA AFFIDATA A UN ISTITUTO RELIGIOSO O UNA SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA

Anche il religioso parroco deve tenere presenti le medesime raccomandazioni perché nella quotidiana conduzione della parrocchia devesi distinguere le attività, le strutture, le entrate e le uscite che attengono alla stessa da quelle relative all'Istituto o alla Società di Vita Apostolica.

1.5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN CASO DI RINUNCIA O DI TRASFERIMENTO DI UN PARROCO (O RETTORE) E DI INGRESSO DI UN NUOVO PARROCO (O RETTORE)

In caso di avvicendamento di parroco (o rettore), perché il Vicario Generale, unitamente al Direttore dell'Ufficio Economato Diocesano, possa procedere alla prescritta consegna amministrativa al nuovo Legale Rappresentante della parrocchia (chiesa), il parroco (rettore) uscente deve preparare:

- a) I libri contabili («Registro di prima nota» e «Registro di contabilità generale») della parrocchia correttamente aggiornati
- b) Gli eventuali Libri contabili aggiuntivi e i documenti riguardanti «opere» gestite dalla parrocchia (come scuole, cinema, oratorio, campi sportivi, case di accoglienza, pensionati, locazione di immobili)
- c) Gli eventuali certificati di deposito (conti correnti bancari, postali), titoli di Stato
- d) La copia del bilancio dell'anno ultimo scorso (redatto sul modulo in uso nella nostra Diocesi)
- e) Il riepilogo delle entrate e delle uscite dell'anno in corso (dal 1° gennaio fino al giorno del subentro del nuovo legale rappresentante)
- f) Le eventuali somme di denaro contante (da consegnare brevi manu al subentrante)
- g) I documenti riguardanti eventuali lavori in corso o ancora non collaudati (es. i cantieri di lavoro)
- h) I documenti riguardanti i rapporti di lavoro (con sacristi, archivisti, collaboratori)
- i) La copia delle ultime dichiarazioni fiscali della parrocchia (mod. 760, 770, IVA)
- j) La copia delle polizze di assicurazione della parrocchia
- k) Un promemoria su eventuali vertenze o controversie legali in corso riguardanti la parrocchia
- l) L'inventario aggiornato di tutti i beni immobili della parrocchia
- m) L'inventario aggiornato di tutti i beni mobili della parrocchia
- n) Il numero dei registri custoditi nell'Archivio parrocchiale
- o) L'elenco dei componenti del CPAE.

Il nuovo legale rappresentante non può subentrare nell'amministrazione della parrocchia (o chiesa) prima di avere sottoscritto il verbale di consegna insieme al Vicario Generale e al Direttore dell'Ufficio Economato Diocesano.

1.6 IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Accanto al parroco, unico amministratore della parrocchia e suo legale rappresentante, l'ordinamento canonico prevede la presenza raccomandata del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e **obbligatoria** del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) come risulta dal Codice di Diritto Canonico.¹

1 Can 536: «§1. Se risulta opportuno, a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga istituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. §2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano».

Can. 537: «In ogni parrocchia vi sia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia».

1.7. ASSICURAZIONI

Il parroco è tenuto, secondo il can.1284 §2, a stipulare contratti di assicurazione per tutelare il patrimonio della parrocchia e le attività esercitate dalla stessa. Oltre l'assicurazione per la responsabilità civile sono consigliabili quelle per incendio, furto, infortuni.

1.8. GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'espressione "amministrazione ordinaria" intende indicare quell'insieme di attività, di spettanza dell'amministratore che concerne la gestione normale e priva di rischi per la stabilità patrimoniale dell'ente, ossia la gestione quotidiana dei beni dell'ente. Il codice di Diritto Canonico non identifica con puntualità quali atti devono essere considerati di ordinaria amministrazione (can. 1281,1) ma stabilisce che quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione siano puntualmente determinati dal Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi (can. 1281,2). Con decreto del 13/05/2003 sono stati stabiliti per la nostra Diocesi quali sono gli atti di straordinaria amministrazione che necessitano *ad validitatem* di autorizzazione scritta:

- a) L'alienazione di beni sia mobili che immobili che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore superiore a euro venticinquemila (25.000,00)
- b) L'alienazione di beni immobili diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore a euro venticinquemila (25.000,00)
- c) La decisione di nuove voci di spesa che superano quelle indicate nel preventivo approvato
- d) L'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali
- e) La mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore
- f) Il conferimento di incarico a professionisti per lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro per qualsiasi importo dei lavori e la firma del relativo disciplinare
- g) Ogni atto relativo ai beni mobili o immobili che rivestono carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore
- h) L'assunzione per un ente ecclesiastico di personale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore ai dodici mesi
- i) La cessione a terzi dell'uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica
- j) Il rilascio o avallo di cambiali o altri titoli di credito di valore superiore a euro venticinquemila (25.000,00).

1.9. L'ARCHIVIO PARROCCHIALE

L'Istruzione in Materia Amministrativa (IMA) del 2005, emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, ricorda al num. 107 che "*la parrocchia dev'essere amministrata secondo le disposizioni*

dei cann. 1281-1288 e, in generale, in conformità alla normativa di carattere universale e particolare concernente i beni temporali della Chiesa". In questa prospettiva anche l'archivio parrocchiale si rivela essere uno strumento prezioso per una prudente gestione e per una adeguata programmazione delle attività parrocchiali, poiché garantisce una corretta e puntuale annotazione nei libri e registri parrocchiali degli avvenimenti più rilevanti della vita della parrocchia. I libri parrocchiali obbligatori, così come definiti dalla normativa universale e da quella della CEI, sono:

il registro delle sante messe

il registro dei legati

i libri delle entrate e delle uscite

i registri dell'amministrazione dei beni,

il libro dei catecumeni

il libro dei battezzati

il registro delle cresime

il libro dei matrimoni

il libro dei defunti

il decreto d'erezione

l'iscrizione della parrocchia nel Registro delle persone giuridiche

le nomine

Sono invece raccomandati i registri dello *Status animarum*, delle Prime Comunioni e della cronaca parrocchiale.

1.10. L'INVENTARIO DEI BENI

Nell'archivio della parrocchia deve essere anche custodito l'inventario dei beni compilato, all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1983§2 "*Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e stima, e sia rivisto dopo la redazione*". Copia dell'inventario va conservata anche nell'archivio della Curia e le due copie vanno aggiornate annotando le eventuali modifiche subite dal patrimonio. E necessario che l'inventario sia particolarmente accurato e sia corredato anche di fotografie, quando si tratta di beni di valore artistico o storico, allo scopo di favorirne il recupero in caso di furto o smarrimento. L'inventario sia comprensivo almeno di queste voci o titoli:

beni immobili

fabbricati-piante catastali

terreni- allegare certificati catastali

arredi e mobili

suppellettili (oggetti e vasi sacri)

parati

biancheria

messali

lezionari e rituali

preziosi ed ex-voto

strumenti tecnici-audiovisivi.

Un inventario dei beni mobili completo e aggiornato è di grande utilità per accertare con precisione il titolare della proprietà soprattutto in occasione dell'avvicendamento dei parroci.

1.11. LA CASSA PARROCCHIALE

La cura prestata nella custodia e nell'aggiornamento dei documenti conservati nell'archivio parrocchiale è richiesta anche per la cassa parrocchiale, ovvero per quel sistema di registrazioni

contabili che ha per oggetto i fatti e gli atti di natura economica, finanziari e patrimoniali, che si riferiscono alla parrocchia; a tal proposito è eloquente la precisazione del num. 107 dell'IMA . Il can. 531 dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, in particolare in occasione della celebrazione dei sacramenti e di sacramentali (eccettuata l'offerta della S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o in caso di messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'Ordinario), devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscono tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività.

1.12. IL RENDICONTO

Il rendiconto annuale è il documento contabile che permette di riassumere la situazione economica, finanziaria ed economica della parrocchia. Deve essere redatto su apposito modulo predisposto dagli uffici di Curia e presentato entro il mese di marzo di ogni anno. La diocesi ha predisposto un apposito libro cassa di cui è consigliato servirsi.

1.13. DEFINIZIONE E NORMATIVA DEI BENI CULTURALI

Per Beni Culturali della Chiesa (BB.CC.EE.) si intendono: chiese e cappelle votive, conventi e monasteri, canoniche e luoghi di educazione, strutture per l'accoglienza e per la carità; e ancora: arredi e dipinti, sculture e oggetti di culto, musiche e strumenti musicali, archivi e biblioteche storiche. Questo è il prezioso patrimonio che la plurisecolare storia della Chiesa ci consegna come testimonianza del sincero senso religioso di generazioni di cristiani.

Tutti questi beni sottostanno ad una normativa canonica e ad una normativa civile. La normativa statale in materia di beni culturali è oggi raccolta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice Urbani), che all'articolo 10, comma 1, così definisce i beni culturali: «*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro² che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico*».

Sono quindi soggetti a tutela pubblica anche i beni di proprietà delle parrocchie quando rivestono un interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, nonchè i musei e le collezioni.

In forza di questa normativa che afferma – di fatto – un penetrante controllo pubblico sui beni ecclesiastici, alla parrocchia è vietato operare qualsiasi intervento sui beni (restauro, alienazione, spostamenti...), mobili e immobili, il cui autore non sia più' vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settant'anni, senza aver previamente ottenuto l'approvazione vescovile da parte dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e l'autorizzazione dell'Organo di Tutela dello Stato che è la Soprintendenza competente per territorio.

Al fine di garantire una ulteriore tutela, la Diocesi ha avviato già da tempo una prima *Inventariazione informatizzata* dei beni mobili delle parrocchie, che deve essere ulteriormente completata e integrata con quei beni mobili che al momento della visita degli incaricati della inventariazione non sono stati presentati dai parroci o dalle persone incaricate dal parroco. Pertanto, si chiede ai reverendi parroci e legali rappresentati di rendere disponibile tutto il patrimonio culturale per il completamento dell'inventariazione, che prevede, per ciascun opera, fotografia digitalizzata e schedatura da parte del personale incaricato dalla Diocesi.

² Tra queste sono compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, quindi, anche le parrocchie.

L'Ufficio Beni Culturali della Diocesi si è attivato per incontrare tutti i parroci e consegnare un CD per la parrocchia contenente i beni inventariati delle chiese parrocchiali e delle chiese di loro pertinenza.

1.14. CESSIONE DI LOCALI E SPAZI PASTORALI A TERZI PER USO DIVERSO

Gli enti ecclesiastici possiedono in non pochi casi strutture di notevoli dimensioni, ma, a causa delle limitate disponibilità finanziarie o della penuria di personale, non riescono, a volte, a utilizzarle in misura adeguata o a provvedere alla necessaria manutenzione.

Per contro, i soggetti che operano in campo sociale (ad es. associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative, ecc.) dispongono talvolta di cospicui finanziamenti per le loro iniziative, anche a motivo dei contributi che ottengono dalle istituzioni pubbliche, ma non sempre possiedono locali idonei dove svolgere la loro attività. Da qui la richiesta, frequentemente rivolta da parte di altri soggetti agli amministratori degli enti ecclesiastici, di poterne utilizzare gli spazi per attività diverse da quelle istituzionali di religione e di culto, in vista delle quali i complessi sono stati realizzati.

Il *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica* con la circolare n° 32 del 10 maggio 2002 ha inteso suggerire alcune cautele con cui trattare la materia, relativamente alle parrocchie e analogamente ai restanti enti ecclesiastici.

1. Prima di ipotizzare una diversa destinazione di immobili e strutture di proprietà di enti ecclesiastici, è necessario compiere una valutazione circa l'uso pastorale – attuale o da programmare – di detti beni, prevalente rispetto a ogni considerazione di convenienza economica.

Le finalità, pur apprezzabili, che vengono spesso indicate per l'utilizzo diverso dei beni non devono far dimenticare il pericolo di compiere scelte difficilmente reversibili.

2. È da notare, in premessa, che nel quadro normativo di riferimento sono da tenere presenti le *norme urbanistiche*, per cui la concessione a terzi di un immobile non deve comportare una mutazione di destinazione d'uso incompatibile con il regime vigente, e le *norme fiscali*, per cui le esenzioni di cui godono taluni complessi immobiliari sono il più delle volte condizionate alla circostanza che i locali siano utilizzati dall'ente proprietario per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Si ricordi, poi, che nell'ordinamento italiano *il contratto non richiede la forma scritta a pena di nullità, se non in casi tassativi* (cf. art. 1350 c.c.), quali ad es. l'alienazione, la costituzione di diritti reali, le locazioni ultranovennali, le locazioni per uso abitativo. Per conseguenza, *qualunque accordo verbale tra due soggetti* (ad esempio per un comodato) *produce l'effetto di vincolarli contrattualmente*, anche se in tali casi l'assenza della prescritta autorizzazione canonica può costituire causa di invalidità, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

I parroci tengano presente che, nel prendere accordi, devono sempre preavvisare gli interessati che *la parrocchia non intende assumere obbligazioni se non in forma scritta e previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano*, a norma dei cann. 1281, 1291 e 1295, nonché del can. 1297 e della delibera CEI n. 38 sulle locazioni.

Parimenti, i parroci tengano presente che l'amministratore di una persona giuridica non può assumere decisioni in base a criteri meramente personali ma è tenuto a garantire l'ente rappresentato secondo criteri di rigorosa prudenza.

3. L'*Istruzione in materia amministrativa* del 1° aprile 1992 ha suggerito, al n. 59, di inserire «la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore» nell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano diversi dalle alienazioni, da stabilire in ottemperanza al can. 1281.

Ciò che danneggia immediatamente e direttamente l'ente ecclesiastico è la perdita della piena disponibilità di immobili e spazi destinati a uso pastorale. La caratteristica di tali beni è quella di

essere vincolati alle attività di culto e di religione e perciò di norma indisponibili, in quanto pertinenze di un edificio di culto, a divenire oggetto di un contratto di locazione o di cessione.

4. La parrocchia, come norma generale, deve avere il possesso esclusivo dell'intero complesso parrocchiale e il parroco deve poter disporre discrezionalmente circa le modalità di utilizzo dei locali, compresi anche gli eventuali campi sportivi; ciò comporta tra l'altro il diritto-dovere del parroco, in quanto rappresentante legale della parrocchia, di **detenere le chiavi** di tutti i locali e gli impianti.

Pertanto la gestione dei locali e degli impianti (organizzazione generale, cura e manutenzione, retribuzione al custode, acquisto attrezzature, spese per servizi e consumi, ecc.) di norma deve essere svolta direttamente dalla parrocchia.

Le parrocchie possono, se lo ritengono pastoralmente utile, consentire che associazioni sportive, scuole o altri soggetti utilizzino i propri impianti. Tale concessione deve essere formalizzata mediante un contratto scritto di uso a tempo parziale determinato (cf. all. A), cioè in alcune ore e giorni della settimana per un periodo definito, fermo restando che la parrocchia conserva il possesso dei locali a titolo di esercizio delle attività pastorali.

5. Pare infine opportuno rammentare alcune attuali circostanze che rendono assai difficile, se non praticamente impossibile, il recupero di locali e spazi ceduti in uso a terzi.

La mentalità oggi diffusa accetta con fatica il principio, fondamentale nei rapporti contrattuali, per cui chi assume un'obbligazione è tenuto poi a rispettarla nel tempo. Pertanto chi stipula un contratto con cui cede diritti o locali non deve valutare il negozio nell'ingenuo presupposto che il concessionario riconsegnerà spontaneamente gli spazi occupati al termine del contratto.

L'esperienza insegna che la semplice richiesta da parte del parroco di riavere la disponibilità di locali dati in uso può dare luogo a contestazioni pastoralmente dannose per la parrocchia stessa. L'attuale prassi giudiziaria italiana, inoltre, rende difficile il recupero in tempi brevi di un locale dato in uso ad altri, quale che sia il contratto e la ragione per cui è stata fatta la cessione.

1.15. UTILIZZO DELLA CASA PARROCCHIALE PER FAMILIARI ED ESTRANEI

Il parroco usa legittimamente della casa canonica per il solo fatto di essere stato nominato tale e non è necessario stipulare alcun contratto tra parroco e parrocchia. Poiché la casa canonica è oggettivamente destinata ad accogliere il sacerdote cui è affidata la cura della parrocchia e l'eventuali vicari parrocchiali, è necessario che essa non sia abitata o comunque utilizzata da altri soggetti. Nel caso in cui una canonica non sia abitata dal parroco o dai vicari parrocchiali (perché il sacerdote è parroco di più parrocchie o la parrocchia dispone di più abitazioni per i sacerdoti ad essa assegnati) è comunque necessario attenersi alle disposizioni dell'Ordinario e ottenere le prescritte autorizzazioni per destinarla ad altri usi. Onde permettere alla parrocchia di disporre della canonica in occasione della sostituzione del parroco è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni e comunque verificare l'esistenza di specifiche disposizioni diocesane:

- L'IMA 2005 suggerisce ai Vescovi diocesani di includere tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche *“l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale”*

- Il parroco può ospitare liberamente familiari per un breve periodo, ma se questi intendono trasferire il loro domicilio nella casa parrocchiale si deve ottenere la licenza dell'Ordinario (resta comunque inteso che essi non acquistano un diritto autonomo ad abitare presso la canonica, essendo sempre dipendente dall'uso legittimo che ne fa il parente sacerdote)

- La collaboratrice familiare (non parente) assunta dal parroco può abitare presso la casa parrocchiale, poiché ciò è giustificato dal rapporto di lavoro, ma ciò termina con il venir meno del diritto del sacerdote di abitarvi. (per trasferimento, rinuncia o morte)

- Gli estranei, anche se indigenti o privi di altro domicilio, non possono essere accolti nemmeno temporaneamente nella casa canonica, perché essa è destinata ad altro e potrebbero crearsi situazioni di difficile soluzione. Se la comunità parrocchiale decide di svolgere l'attività caritativa d'accoglienza, è necessario che si doti di opportuni locali (es. appartamenti in affitto) distinti dai locali destinati all'abitazione dei sacerdoti e alle attività istituzionali.

1.16. BINAZIONI E MESSE COLLETTIVE

In base al can 951 il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, al di fuori del giorno di Natale, può tenere per sé l'offerta di una sola Messa ed è invitato a consegnare le altre all'Ordinario diocesano per le finalità stabilite. Secondo quanto previsto dall'IMA al n. 29 "Il parroco, che dopo aver celebrato la messa *pro populo* celebra una seconda messa può trattenere per sé la relativa offerta". E' consentito al celebrante di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.

Il Decreto *Mos iugiter* del 22/2/1991 della Congregazione per il Clero³, in collaborazione con gli altri Dicasteri interessati, stabilisce: "È consuetudine costante nella Chiesa - come scrive Paolo VI nel m.p. *Firma in traditione* - che «i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri» (AAS 66[1974], 308). Anticamente questo concorso consisteva prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico (cfr. cann. 945 § 1; 946)... Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i quali, raccogliendo indistintamente le offerte dei fedeli destinate alla celebrazione di sante messe secondo intenzioni particolari, le cumulano in un'unica offerta e vi soddisfano con un'unica santa messa, celebrata secondo un'intenzione detta appunto «collettiva».

Art. 1 - § 1. A norma del can. 948 devono essere applicate «messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata». Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa messa per un'intenzione particolare è tenuto *per giustizia* a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. CIC can. 949), oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. CIC cann. 954-955).

§ 2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica santa messa celebrata secondo un'intenzione detta «collettiva».

Art. 2 - § 1. Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa messa, celebrata secondo un'unica intenzione «collettiva».

§ 2. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa messa sarà celebrata, **non più di due volte per settimana.**

Art. 3 § 2. La somma residua eccedente tale offerta diocesana sarà consegnata all'Ordinario di cui al can. 951 § 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cf. CIC can. 946 e Istruzione n° 34).

Art. 5 - § 1. I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di sante messe in grande numero, per esempio in occasione della commemorazione dei fedeli defunti o di altra particolare

³ AAS 83 (1991), 443-446.

ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cf. *CIC* can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cf. *CIC* can. 955) oppure al proprio Ordinario (cf. *CIC* can. 956).

1.17. CONCERTI IN EDIFICI DI CULTO

Tra le attività diverse da quelle di culto che più frequentemente si chiede di svolgere nella chiesa, vi sono i *concerti*. Non tutti i concerti sono però estranei all'attività di culto, pietà e religione, benché svolti in un contesto non liturgico; per questo motivo il n. 130 dell' IMA ha inteso offrire alcuni criteri semplici mediante cui identificare quei tipi di esecuzione musicale che possono essere organizzati senza dover ottenere l'autorizzazione dell'Ordinario di cui al can.1210.

L' esecuzione musicale in chiesa, al di fuori della liturgia, costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- Organizzazione da parte di un ente ecclesiastico
- Esecuzione prevalente di musica sacra
- Ingresso libero e gratuito.

Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell' Ordinario diocesano, per l'uso profano della chiesa per modum actus ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli.

Pertanto, quando l'esecuzione musicale non ha tutti i requisiti indicati dall'IMA è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ordinario, oltre che verificare se si realizzano anche le ipotesi previste dalla normativa a tutela del diritto d'autore (Legge n° 633/1941). Si consiglia di non eccedere in queste manifestazioni e di evitare contrapposizione con le attività delle altre comunità ecclesiali.

2. LITURGIA E PIETA' POPOLARE

2.1. ILSACRAMENTODELBATTESIMO

Per antica tradizione la Chiesa ha sempre amministrato il Battesimo ai bambini già fin dai primi giorni della loro nascita. Per mettere in evidenza l'importanza del sacramento si raccomanda ai pastori di provvedere ad una debita preparazione previa al battesimo, sia dei genitori come anche dei padrini. Si eviti che essa si svolga solo nell'immediato approssimarsi della celebrazione, ma sia articolata come itinerario che culmina con la celebrazione del sacramento. Per quanto riguarda tutte le altre indicazioni, come ad esempio l'opportunità di celebrare il sacramento all'interno della celebrazione eucaristica, si osservino le indicazioni riportate nei praenotanda del rito del battesimo dei bambini. Negli ultimi tempi è aumentato il numero di coloro che in età adulta chiedono di diventare cristiani. Circa la loro iniziazione bisogna **attenersi scrupolosamente** a quanto previsto e richiesto dal rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (RICA). La cura di questi fratelli è prerogativa del Vescovo. Ecco perché all'Ordinario va indirizzata la domanda d'ammissione al catecumenato. Se il Vescovo è in prima persona responsabile della iniziazione cristiana dei candidati, la loro formazione è affidata ai pastori d'anime ed è frutto sinergico delle competenze dell'ufficio catechistico diocesano e dell'ufficio liturgico diocesano. A questi uffici i pastori d'anime possono rivolgersi per avere chiarimenti e indicazioni circa tempi e modi per condurre i candidati alla celebrazione del sacramento, che deve essere ordinariamente riservata alla persona del Vescovo o, previa autorizzazione, ai pastori stessi. Circa i **padrini** sia dei bambini che degli adulti è assolutamente necessario che essi corrispondano ai requisiti richiesti dai canoni del diritto canonico. È compito di chi cura la verifica della loro idoneità, vigilare che le certificazioni siano chiare e aggiornate al le reali condizioni attuali dei candidati padrini.

2.2. LE PROCESSIONI

Una delle espressioni più tradizionali delle attività di religione o di culto sono le processioni, che tradizionalmente le parrocchie promuovono in occasione di particolari feste del calendario liturgico. Certamente, **la competenza** relativa alla celebrazione e alla conduzione della processione è solo dell'autorità ecclesiastica, ma il legislatore, in ragione della tutela dell'interesse pubblico ha disposto, con l'articolo 25 del Regio Decreto del 18 Giugno 1931, n. 733 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), che "Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie, o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore". L'avviso al Questore è richiesto anche per le altre funzioni liturgiche o pratiche religiose se si svolgono in luoghi pubblici. Il Questore può vietare le funzioni solo per ragioni di ordine pubblico oppure può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone comunicazione agli organizzatori almeno 24 ore prima rispetto alla celebrazione. Per ogni processione, il parroco o il rettore in tempo congruo deve presentare all'Ordinario diocesano istanza per il rilascio del Nulla Osta da allegare sempre alla richiesta rivolta al Questore. In generale, per una disposizione della Conferenza Episcopale Siciliana non è consentito introdurre nuove processioni; in casi particolari, motivati da serie ragioni pastorali, qualsiasi richiesta di nuova processione va sottoposta anzitutto al discernimento del presbiterio locale e quindi all'approvazione dell'Ordinario.

2.3. TRIDUI NOVENE E PREDICAZIONI NELLE FESTE

Secondo le consuetudini, la festa patronale, come anche le altre celebrazioni minori come la festa del patrono della parrocchia o della rettoria, è preceduta da un tempo di preparazione spirituale (triduo, novenario ecc.), che deve conservare il carattere tradizionalmente proprio di cammino di conversione interiore, centrato sull'ascolto della Parola e la celebrazione dei sacramenti soprattutto del sacramento della riconciliazione non solo comunitaria ma anche dei singoli fedeli. I programmi di tutte le feste, che si celebrano a livello parrocchiale o vicariale, nella ideazione e anche nella pubblicizzazione (manifesti, locandine, messaggi radiofonici o via internet) debbono distinguere chiaramente i riti liturgici dai momenti ricreativi e di intrattenimento.

2.4. ISTRUZIONE CIRCA LE PREGHIERE PER OTTENERE DA DIO LA GUARIGIONE

Le **preghiere di guarigione** si qualificano come liturgiche, se sono inserite nei libri liturgici approvati dalla competente autorità della Chiesa; altrimenti sono non liturgiche. Le preghiere di guarigione non liturgiche si realizzano con modalità distinte dalle celebrazioni liturgiche, come incontri di preghiera o lettura della Parola di Dio, ferma restando la vigilanza dell'Ordinario del luogo a norma del can. 839 § 2. Si eviti che i laici impongano le mani (segno strettamente liturgico). Durante le celebrazioni, è data la possibilità di inserire speciali intenzioni di preghiera per la guarigione degli infermi nella preghiera universale o "dei fedeli", quando questa è in esse prevista. Coloro che guidano le celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, si sforzino di mantenere un clima di serena devozione nell'assemblea e usino la necessaria prudenza se avvengono guarigioni tra gli astanti; terminata la celebrazione, potranno raccogliere con semplicità e accuratezza eventuali testimonianze e sottoporre il fatto alla competente autorità ecclesiastica.

Il **ministero dell'esorcismo** deve essere esercitato in stretta dipendenza con il Vescovo diocesano, a norma del can. 1172, della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 29 settembre 1985 (31) e del *Rituale Romanum*.(32) Le preghiere di esorcismo, contenute nel *Rituale Romanum*, devono restare distinte dalle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche. E' assolutamente

vietato inserire tali preghiere di esorcismo nella celebrazione della Santa Messa, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore. L'intervento d'autorità del Vescovo diocesano si rende doveroso e necessario quando si verificano abusi nelle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, nel caso di evidente scandalo per la comunità dei fedeli, oppure quando vi siano gravi inosservanze delle norme liturgiche e disciplinari. (cfr. *Congregazione per la Dottrina della fede. Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione. Città del Vaticano, 14 settembre 2000*).

Una équipe diocesana valuterà eventuali casi di azione straordinaria del demonio (possessione, ossessione, vessazioni, infestazioni).

Per il resto bisogna attenersi al "Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti" emanato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

3. ADEMPIMENTI DEI PRESBITERI

3.1. DISTINZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PERSONALE DA QUELLA PARROCCHIALE

Il parroco e la parrocchia sono due distinti soggetti giuridici (il primo persona fisica, il secondo persona giuridica) e tale distinzione si riflette anche in relazione ai rispettivi patrimoni intesi come il complesso dei rapporti giuridici di cui ciascuno di essi è titolare. Il fatto che il parroco sia l'amministratore della parrocchia impone di custodire con grande attenzione questa distinzione, in quanto proprio questa sua condizione potrebbe provocare confusione tra il proprio patrimonio e quello della parrocchia. Poiché il parroco agisce talora a titolo personale, altravolta in qualità di rappresentante legale della parrocchia, è necessario anzitutto che egli abbia ben chiara questa distinzione e conosca esattamente quali rapporti giuridici e quali atti riguardano la sua sfera personale e quali, invece, quelle della parrocchia; ciò gli permetterà di qualificarsi con precisione e correttezza nei confronti dei terzi. Per poter distinguere i rapporti giuridici è necessario riferirsi alle norme della Chiesa universale, alle istruzioni della diocesi, e al diritto civile. A titolo esemplificativo si precisano di seguito alcuni situazioni che più frequentemente possono verificarsi:

- Le offerte ricevute in occasione dell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentari competono alla parrocchia a norma del can. 531.

Rimane comunque inderogabile il principio che anima il tariffario regionale circa le offerte dei sacramenti, dei sacramentari e per i diritti di cancelleria. Tale principio è chiaramente riscontrabile nella tabella riportata dal Calendario Liturgico delle Chiese di Sicilia e alla quale bisogna attenersi.

- Le offerte ricevute per la celebrazione e applicazione di Sante Messe competono al celebrante, salvo quanto stabilito dall' Ordinamento canonico per le Sante Messe binate e plurintenionali

- La proprietà della canonica è della parrocchia e il parroco che vi abita ne è semplice detentore.

- L' autovettura deve essere intestata alla parrocchia se è stata acquistata con denaro della medesima, se invece è stata acquistata con risorse personali del parroco deve essere a lui intestata.

- È vietato cointestare i conti correnti alla persona fisica del parroco e alla parrocchia, dovendo ciascuno avere un proprio conto corrente.

- Non si usi il conto corrente del parroco per pagare debiti della parrocchia e non si usi quello della parrocchia per pagare debiti del parroco.

- Un'operazione che richiede molta prudenza e precisione è il prestito che il parroco eroga alla propria parrocchia, in quanto tale situazione crea un intreccio tra i due patrimoni che può dar luogo a situazioni spiacevoli e difficilmente risolvibili in occasione del trasferimento del parroco o dopo la sua morte; non è infatti caso raro che gli eredi chiedano alla parrocchia di restituire loro somme pur

quando questi prestiti non risultano assolutamente nella contabilità parrocchiale. Pertanto, il prestito può essere erogato (e contestualmente annotato nella contabilità parrocchiale) solo quando la parrocchia ha ottenuto dall'Ordinario la prescritta autorizzazione, in quanto questo atto comunemente rientra tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3.2. TESTAMENTO DEL SACERDOTE

In assenza di un valido testamento, il codice civile (art. 566-580) dispone che diventino eredi i parenti più prossimi secondo un ordine prestabilito, mentre se vi è un valido testamento divengono eredi i soggetti che sono stati indicati dal testatore. Da qui l'opportunità che ogni sacerdote (non solo il parroco) prepari per tempo il testamento così da scegliere i soggetti (persone fisiche o enti) cui vuole destinare i propri beni. Benché l'ordinamento civile e quello canonico non prevedono uno specifico obbligo a far testamento, è tradizione della chiesa richiamare soprattutto il parroco ad una duplice sollecitudine:

- Provvedere per tempo a redigere il proprio testamento
- Disporre per la parte del proprio patrimonio che non ha origine familiare (ovvero quello proveniente dal ministero sacerdotale) a favore della chiesa e della carità (can. 282: "i beni di cui vengono in possesso in occasione di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro volontariamente impiegati per il bene della chiesa e per opere di carità").
- In questa stessa linea si pone il n. 39 dell'IMA che raccomanda: *"una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all' istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all'eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati"*.

3.3. IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO

Per quanto riguarda il contenuto del testamento è necessario indicare almeno un erede, perché proprio l'erede è colui al quale spetta il patrimonio del testatore. Gli eredi possono essere anche più di uno ed in questo caso l'eredità sarà divisa in tante parti uguali quanti essi sono, salvo diversa disposizione del testatore. Possono essere eredi sia le persone fisiche che le persone giuridiche (parrocchia, diocesi, Santa Sede, fondazioni, associazioni...); in quest'ultima ipotesi è necessario indicare la esatta denominazione. Va ricordato che l'indicazione equivoca o incerta dell'erede potrebbe essere dichiarata inefficace. Qualora s'intenda nominare eredi le persone giuridiche (la parrocchia di..., la diocesi di..., l'associazione...) è assolutamente necessario evitare di nominare i loro legali rappresentanti o i loro responsabili né con nome e cognome, né con il ruolo ricoperto nell'ente, altrimenti saranno le stesse persone fisiche a divenire eredi. Giustizia vuole che tra le persone da ricordare nel testamento, lasciando loro parte del proprio patrimonio, vi siano coloro che hanno assistito il sacerdote soprattutto nella vecchiaia o nella malattia. Un'ulteriore disposizione che frequentemente si aggiunge al testamento è l'imposizione agli eredi di oneri soprattutto per la celebrazioni di Messe di suffragio, o per la beneficenza ai poveri. Gli eredi, se accettano l'eredità, devono provvedervi; tuttavia è necessario che vi sia un certo equilibrio tra il patrimonio lasciato in eredità ed il costo per gli oneri: se quest'ultimo è troppo elevato, l'erede nominato potrebbe anche rinunciare. È quindi opportuno che gli oneri siano indicati con precisione e siano ragionevoli. Infine, nel testamento può essere nominato un esecutore testamentario, ovvero colui che curerà l'effettiva attuazione di quanto disposto. È un incarico delicato e prezioso che può anche essere affidato ad un erede.

3.4. SCRIVERE E CUSTODIRE IL TESTAMENTO

Il codice civile prevede come forma ordinaria il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio; quest'ultimo può essere pubblico o segreto. Per quanto riguarda la redazione del testamento olografo è assolutamente necessario che sia scritto tutto di pugno dall'interessato senza alcuna cancellatura (sarebbe fonte di dubbi); la legge richiede, inoltre, che la calligrafia sia tutta e solo riconducibile al *de cuius*, pertanto è evidente che non possono essere utilizzati gli strumenti meccanici (macchine da scrivere o computer). Per quanto riguarda l'invalidità dei testamenti, il legislatore civile dichiara nulli i testamenti non olografi (non scritti a mano), quelli che non sono firmati (meglio apporre la firma per ogni pagina) e quelli in cui manca la data certa. Qualora il testatore non sia più capace di scrivere a mano è necessario rivolgersi ad un notaio cui spetta il compito di mettere per iscritto le volontà ascoltate dalla viva voce del testatore alla presenza di due testimoni. Dopo aver scritto il testamento si deve decidere come e dove conservarlo, così da garantire la giusta riservatezza ed anche la facilità per l'erede di entrarne in possesso dopo la morte del testatore. Infatti, se il testamento non viene ritrovato, o se addirittura viene distrutto è come se non fosse mai scritto. In questo caso, l'individuazione dell'erede sarà fatta a norma di legge, attraverso il sistema della successione legittima per la quale diventano eredi solo i parenti secondo un ordine prestabilito, mentre chi non è parente non riceve nulla.

4. MATRIMONIO CANONICO IN ITALIA

4.1. PREPARAZIONE

L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e sviluppo. Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna, affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano. La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

4.2. ISTRUTTORIA MATRIMONIALE

I pastori di anime abbiano grande diligenza nel predisporre l'istruttoria matrimoniale e osservino attentamente le disposizioni canoniche. Dispense, autorizzazioni, licenze siano richieste all'Ordinario prima d'istruire il processicolo. I processicoli matrimoniali, completi di documenti, pubblicazioni canoniche e civili, siano sempre sottoposti al visto della Cancelleria della Curia diocesana per il necessario *contrahant*. Se la celebrazione del matrimonio avrà luogo **in altra parrocchia**, l'istruttoria matrimoniale, corredata del certificato di pubblicazione civile e del modello XIV **in duplice copia**, vada sottoposto all'esame e al nulla osta della Cancelleria della Curia diocesana. L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cf. can. 1066). Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

I documenti da raccogliere verificare sono:

il certificato di battesimo, che deve avere data non anteriore a sei mesi,

il certificato di conferma,zione,

il certificato di stato libero quando è richiesto,

il certificato di morte del coniuge per le persone vedove e altri documenti secondo i singoli casi.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative dell'adozione, eventualmente contenute nell'atto del battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

I pastori d'anime prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti nè alcuna formazione cristiana; parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, l'amministrazione della conferma non preceda la celebrazione del matrimonio. L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento richiedono che esso sia fatto dal parroco con diligenza interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi comprensivi di due giorni festivi.

4.3. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

- È auspicabile che la celebrazione del matrimonio avvenga presso la propria parrocchia.
- Per coloro che provengono da fuori parrocchia la consegna dei documenti e dei dati dei testimoni deve essere fatta almeno una settimana prima della celebrazione del rito per poter tempestivamente redigere l'atto matrimoniale.
- La preparazione immediata alla celebrazione (prove rituali, scelta delle letture, confessioni...) deve avvenire nell'immediata prossimità della celebrazione. In quel contesto, se non è stato determinato prima, **potrà essere corrisposta la tariffa per la celebrazione, che corrisponde a quanto previsto dalla Conferenza Episcopale Siciliana e riportata nella tabella delle tariffe dal Calendario liturgico regionale. Non è lecito chiedere oltre il previsto.**
- Nei corsi per i fidanzati, incontri e in altre circostanze è opportuno esortare le fidanzate a vestire con decoro, consapevoli della sacralità della celebrazione nuziale e del luogo.
- In conformità al Direttorio liturgico, la strumentazione, le vocalità, la scelta dei brani e delle loro esecuzioni devono essere concordate con il sacerdote responsabile della chiesa, nonostante l'assunzione da parte degli sposi dell'onere economico agli artisti.
- Per gli addobbi floreali, pur permanendo un ampio margine di libertà, è assolutamente necessario evitare inutili sprechi e ostentato sfarzo. Le composizioni floreali debbono essere portate già pronte e non sarà permesso prepararli in chiesa. Sarà cura del fiorista concordare con il Sacerdote responsabile i tempi degli addobbi e i materiali ausiliari utilizzabili, nonostante le previsioni contrattuali (come ad esempio l'uso della fiscal). Per motivi di sicurezza, è vietato mettere candele o ceroni accesi in mezzo ai fiori e gettare petali di rose o fiori lungo il corridoio della

chiesa. Finita la celebrazione potrà essere asportato dalla chiesa il quantitativo di composizioni floreali desiderato dagli sposi.

- In nessun caso è permesso modificare, spostare o togliere l'arredo o la suppellettile della chiesa.

- Inoltre, per non impedire l'esercizio del lavoro del fotografo professionista ingaggiato dagli sposi, nel corso della celebrazione è negato l'accesso in presbiterio agli invitati alle nozze e l'uso privato di telecamere, macchine fotografiche. Il fotografo dovrà svolgere con diligenza il suo lavoro evitando di girovagare per la chiesa soprattutto sul presbiterio durante il canone.

- Il giorno del matrimonio la chiesa sarà aperta con un certo anticipo rispetto all'orario prefissato dagli sposi. La puntualità sarà segno di grande rispetto per gli invitati e per ogni soggetto interessato alla celebrazione del rito.

- Finita la celebrazione, l'uso smodato di riso, pasta, palloncini, stelle filanti, fuochi d'artificio, colombi e quant'altro, è fuori luogo e poco opportuno anche per motivi di sicurezza; pertanto, il sacerdote responsabile declina ogni responsabilità civile rimandando ogni avverso alla responsabilità degli sposi. In ogni caso gli sposi devono garantire l'immediata rimozione dei residui per esigenze di sicurezza e di logica pulizia, onde assicurare la certa e sicura fruibilità del sagrato ai fedeli. In tal senso gli sposi potrebbero esser chiamati a firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

- Sarà cura del sacerdote responsabile trasmettere entro cinque giorni l'atto matrimoniale alla Casa Comunale per la dovuta trascrizione e la notifica di avvenuta celebrazione di matrimonio alle parrocchie del battesimo e, su esplicita richiesta degli sposi, rilasciare il certificato di matrimonio.

Si ricorda ai parroci e a tutti i presbiteri chiamati alla celebrazione del Sacramento, di attenersi "scrupolosamente" alle indicazioni rubricali descritte nel *Rito del Matrimonio* (RM) della CEI. Sia evitata ogni sorta di invenzione e adattamento arbitrario che hanno una mera funzione di inutile spettacolarizzazione della celebrazione che fa grave torto al sacramento e alla sua natura. Piuttosto si curi con sollecitudine la preparazione remota e prossima al Sacramento e alla celebrazione perché i nubendi abbiano chiara conoscenza dei contenuti della natura del Sacramento e pregustino la ricchezza della celebrazione, come a noi è stata consegnata dalla Chiesa, già ricca e solenne.

Fa parte di questa ricchezza la **velazione** (cfr. pag. 52 RM) e l'**incoronazione** degli sposi (N° 78 RM). Esse, come dichiara il Rito, si possono fare dove già esiste la tradizione. Nella nostra Chiesa diocesana non vige questa tradizione. Quindi è necessario, come esigono le rubriche del Rito, che ogni volta che si vuole fare uno di questi segni, si chieda il permesso dell'Ordinario, o, per mandato vescovile, all'Ufficio Liturgico Diocesano.

I pastori curino che questi segni, che nella liturgia delle nozze non possono essere celebrati ambedue, ma soltanto uno di essi, siano celebrati senza particolare enfasi e spettacolarizzazione, poiché si correrebbe il rischio di banalizzare la stessa *Preghiera Nuziale*.

Tuttavia, poiché essi sono dei segni che hanno non poca valenza biblica e teologica e vantano il loro fondamento nella tradizione della Chiesa, specialmente in quella latina la velazione, *segno della comunione di vita che lo Spirito, avvolgendo gli sposi con la sua ombra, dona loro di vivere, possono essere veicolo e strumento di catechesi per una maggiore comprensione del valore sacramentale del matrimonio. A coloro che ne faranno richiesta si esponga con chiarezza e profondità la valenza teologica del segno stesso, fatto salvo lo sforzo di far vivere agli sposi e a tutta l'assemblea più il loro valore teologico che non quello estetico.*

Oltre a quanto detto, **siano evitati** in maniera assoluta gesti avulsi e lontani dalla tradizione della Chiesa e che contraddicono la natura ministeriale. Qualora sorgesse necessità o dubbio, si abbia la diligenza di consultare l'Ordinario o l'Ufficio Liturgico Diocesano, i quali hanno la competenza di dirimere dubbi e accogliere richieste.

5. LA PASTORALE DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DIFFICILE O IRREGOLARE (Dal Direttorio di pastorale familiare della CEI)

5.1. CARITA' NELLA VERITA'. CHIAREZZA NEI PRINCIPI

Sposa di Cristo, a Lui totalmente relativa e fedele, la Chiesa riconosce nell'atteggiamento pastorale del Signore Gesù la norma suprema, anzi lo stesso principio sorgivo, della sua vita e della sua opera.

Come Gesù «ha sempre difeso e proposto, senza alcun compromesso, la verità e la perfezione morale, mostrandosi nello stesso tempo accogliente e misericordioso verso i peccatori»⁴, così la Chiesa deve possedere e sviluppare un *unico e indivisibile amore alla verità e all'uomo*: «la chiarezza e l'intransigenza nei principi e insieme la comprensione e la misericordia verso la debolezza umana in vista del pentimento sono le due note inscindibili che contraddistinguono» la sua opera pastorale⁵.

Nella fedeltà a Gesù Cristo e al suo Vangelo, anche se corre il rischio dell'incomprensione e dell'impopolarità, la Chiesa fonda e alimenta il suo amore materno verso gli uomini. Essa «è Madre dei cristiani solo se e nella misura in cui rimane Sposa vergine di Cristo, ossia fedele alla sua parola e al suo comandamento: l'amore della Chiesa verso le anime non può concepirsi se non come frutto e segno del suo stesso amore verso Cristo, suo Sposo e Signore»⁶

Perché l'azione pastorale della Chiesa di fronte alle situazioni matrimoniali irregolari e difficili possa essere vissuta inscindibilmente nella carità e nella verità, occorre innanzitutto *chiarezza e fermezza nel riproporre i contenuti e i principi* intangibili del messaggio cristiano.

Consapevole che *l'indissolubilità del matrimonio* non è un bene di cui possa disporre a suo piacimento, ma è un dono e una grazia che essa ha ricevuto dall'alto per custodirlo e amministrarlo, la Chiesa, oggi come ieri, deve riaffermare con forza che non è lecito all'uomo dividere ciò che Dio ha unito (cf Mt 19, 6). Di conseguenza, essa non deve stancarsi di insegnare che una situazione matrimoniale che non rispetti o rinneghi questo valore costituisce un grave disordine morale.

Nello stesso tempo, occorre richiamare *l'appartenenza alla Chiesa* anche dei cristiani che vivono in situazione matrimoniale difficile o irregolare: tale appartenenza si fonda sul battesimo con la "novità" che esso introduce e si alimenta con una fede non totalmente rinnegata. E' una consapevolezza che deve crescere anche dentro la comunità cristiana: è in tale consapevolezza che la comunità cristiana può e deve prendersi cura di questi suoi membri; è nella stessa consapevolezza che essi possono e devono partecipare alla vita e alla missione della Chiesa, sin dove lo esige e lo consente la loro tipica situazione ecclesiale.

Proprio perché guidata da profondo amore materno, la Chiesa deve anche ricordare che quanti vivono in una situazione matrimoniale irregolare, pur continuando ad appartenere alla Chiesa, *non sono in "piena" comunione con essa*. Non lo sono perché la loro condizione di vita è in contraddizione con il Vangelo di Gesù, che propone ed esige dai cristiani un matrimonio celebrato nel Signore, indissolubile e fedele.

Di conseguenza - non per indebita imposizione dell'autorità ecclesiale, ma per il "limite" oggettivo e reale della loro appartenenza ecclesiale -, in forza della carità vissuta nella verità, la

⁴Cf *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 12.

⁵Ivi.

⁶Ivi, n. 31.

Chiesa, «custode e amministratrice fedele dei segni e mezzi di grazia che Gesù Cristo le ha affidato»⁷, *non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica* quanti continuassero a permanere in una situazione esistenziale in contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti.

5.2. SITUAZIONI PARTICOLARI

Nella convinzione che il matrimonio comporta una convivenza duratura nel tempo e che la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, la comunità cristiana «deve fare ogni sforzo per *aiutare i coniugi* in difficoltà *ad evitare il ricorso alla separazione*, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana»⁸.

Allorché i coniugi, verificandosi le condizioni previste anche dal codice di diritto canonico, usufruissero del loro diritto di interrompere la convivenza⁹, *la comunità cristiana*, a iniziare dai sacerdoti e dalle coppie di sposi più sensibili, *si faccia loro vicina* con attenzione, discrezione e solidarietà.

La loro situazione di vita non li preclude dall'*ammissione ai sacramenti*: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell'indissolubilità matrimoniale. Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale¹⁰.

5.3. DIVORZIATI NON RISPOSATI

La sollecitudine pastorale della Chiesa richiede di prendere in considerazione anche la situazione dei *divorziati non risposati*. Tuttavia, per quanto possibile, è necessario distinguere tra il caso del coniuge che ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso essendovi come costretto per gravi motivi connessi con il bene suo e dei figli, e quello del coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio avendolo causato con un comportamento morale scorretto.

Si ricordi comunque ad ogni coniuge che solo per gravissimi motivi può adattarsi a subire e accettare il divorzio o a farvi ricorso: in ogni caso, per lui, il divorzio equivale soltanto ad una separazione, che non rompe il vincolo coniugale¹¹.

Circa l'*ammissione ai sacramenti*, non esistono di per sé ostacoli: «se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale»¹² e l'essere stato costretto a subire il divorzio significa aver ricevuto una violenza e un'umiliazione, che rendono più necessaria, da parte della Chiesa, la testimonianza del suo amore e aiuto¹³.

Perché possa *accedere ai sacramenti*, il coniuge che è moralmente responsabile del divorzio ma non si è risposato deve pentirsi sinceramente e riparare concretamente il male compiuto. In particolare, «deve far consapevole il sacerdote che egli, pur avendo ottenuto il divorzio civile, si considera veramente legato davanti a Dio dal vincolo matrimoniale e che ormai vive da separato per motivi moralmente validi, in specie per l'inopportunità od anche l'impossibilità di una ripresa della

⁷Ivi, n. 24.

⁸Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 54; cf *Familiaris consortio*, n. 83; *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 42.

⁹Cf Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 54; Codice di diritto canonico, cann. 1152-1153.

¹⁰Cf *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 45.

¹¹Cf ivi, n. 46.

¹²Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383.

¹³Cf *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 47; cf *Familiaris consortio*, n. 83.

convivenza coniugale»¹⁴. In caso contrario, non potrà ricevere né l'assoluzione sacramentale, né la comunione eucaristica.

5.4. DIVORZIATI RISPOSATI

Altra particolare situazione è quella dei *divorziati risposati*. L'esperienza quotidiana, infatti, ci pone di fronte a non poche persone che, facendo ricorso al divorzio, passano a una nuova unione, ovviamente solo civile. Alcune di esse si distaccano totalmente dalla Chiesa e vivono quasi in una generale indifferenza religiosa. Altre non hanno piena coscienza del fatto che la loro nuova unione è contro la volontà del Signore. Altre, infine, pur sapendo di essere in contrasto con il Vangelo, «continuano a loro modo la vita cristiana, a volte manifestando il desiderio di una maggior partecipazione alla vita della Chiesa e ai suoi mezzi di grazia»¹⁵.

Si riconosca e si riaffermi, innanzitutto, che «la loro *condizione di vita è in contrasto con il Vangelo*, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova “unione” non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo»¹⁶.

Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale verso i divorziati risposati alla sola questione della loro ammissione o meno ai sacramenti: lo esige, tra l'altro, il fatto che la comunità cristiana continua ad avere occasioni di incontro con queste persone, i cui figli vivono l'esperienza della scuola, della catechesi, degli oratori, di diversi ambienti educativi ecclesiali.

Nella certezza che i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella “pienezza” della stessa comunione ecclesiale¹⁷, si mettano in atto forme di attenzione e di vicinanza pastorale.

L'attenzione e la vicinanza pastorali non diventino, però, occasione per compiere gesti che non possono essere coerenti con la fede della Chiesa. In particolare, «il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli *proibisce* ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, *cerimonie di qualsiasi genere*. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto»¹⁸. Non ha senso la richiesta della sola benedizione degli anelli da parte di risposati civilmente, che non può essere accolta.

Con genuina sollecitudine pastorale, i presbiteri e l'intera comunità cristiana aiutino questi fratelli e queste sorelle a non sentirsi separati dalla Chiesa; li invitino e li sollecitino, anzi, a *prendere parte attiva alla sua vita*:

- Li esortino, in particolare, ad *ascoltare la parola di Dio*
- Li aiutino a *perseverare nella preghiera*
- Li spronino ad un'*esistenza morale ispirata alla carità*.

La partecipazione dei divorziati risposati alla vita della Chiesa rimane comunque condizionata dalla loro non piena appartenenza ad essa. E' evidente, quindi, che essi «*non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana*, come sono i

¹⁴Ivi.

¹⁵Cf ivi, n. 15; *Familiaris consortio*, n. 84.

¹⁶La pastorale dei divorziati risposati..., n. 16.

¹⁷Cf La pastorale dei divorziati risposati..., n. 16.

¹⁸*Familiaris consortio*, n. 84.

servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti»¹⁹. Nella stessa prospettiva, è da escludere una loro partecipazione ai consigli pastorali, i cui membri, condividendo in pienezza la vita della comunità cristiana, ne sono in qualche modo i rappresentanti e i delegati. Non sussistono invece ragioni intrinseche per impedire che un divorziato risposato funga da testimone nella celebrazione del matrimonio: tuttavia saggezza pastorale chiederebbe di evitarlo, per il chiaro contrasto che esiste tra il matrimonio indissolubile di cui il soggetto si fa testimone e la situazione di violazione della stessa indissolubilità che egli vive personalmente.

Fedele al suo Signore, la Chiesa comunque *non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica* i divorziati risposati. Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti: sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia; sono in **netto contrasto** con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione²⁰.

E' necessario, quindi, aiutare i divorziati risposati, che desiderano accostarsi ai sacramenti, a comprendere che il significato profondo dell'atteggiamento della Chiesa nei loro confronti non è quello dell'esclusione discriminatoria delle persone, bensì quello dell'autentico rispetto di tutte le persone e di tutti i valori in gioco e, soprattutto, quello della sua fedeltà al Vangelo. Bisogna anche aiutarli ad accettare la loro impossibilità a ricevere l'Eucaristia come appello alla conversione.

Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere *riammessi ai sacramenti*. E' necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempra l'astensione dagli atti propri dei coniugi. Infatti, «qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano ad interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevoli. In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla Comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, **per evitare lo scandalo**»²¹.

5.5. SPOSATI SOLO CIVILMENTE

Pur riconoscendo in tale scelta qualche elemento positivo connesso con la volontà di impegnarsi in un preciso stato di vita, di assumerne i diritti e gli obblighi e di chiederne il pubblico riconoscimento da parte dello Stato, si deve innanzitutto riaffermare che si tratta di una *situazione inaccettabile* per la Chiesa.

Nella catechesi, nella predicazione, nei colloqui personali occorre continuare a insegnare e a mostrare che «per i cattolici **l'unico matrimonio valido** che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la "forma canonica". Il Battesimo, infatti, poiché li costituisce membra vive di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa, abilita e impegna i cristiani a celebrare e a vivere l'amore coniugale "nel Signore"»²².

¹⁹La pastorale dei divorziati risposati..., n. 22.

²⁰Cf *Familiaris consortio*, n. 84; *La pastorale dei divorziati risposati...*, nn. 24-27. Cf *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1650.

²¹La pastorale dei divorziati risposati..., n. 28; cf *Familiaris consortio*, n. 84.

²²Cf *La pastorale dei divorziati risposati...*, nn. 37. 38; *Familiaris consortio*, n. 82.

Nel procedere alla “regolarizzazione” della loro posizione, ci si lasci guidare da **particolare prudenza** pastorale. Ci si rifiuti di «procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica come se si trattasse di una mera “sistemazione” di una situazione anormale»; si sia attenti «ad individuare i motivi della richiesta del matrimonio religioso alla luce della scelta precedentemente fatta in contrasto con la legge della Chiesa». In particolare, «per la celebrazione del matrimonio religioso si dovrà accertare che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa, e esigere una particolare preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio»²³.

Ad ogni modo, «salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico **senza la licenza dell'Ordinario del luogo**»²⁴.

Quando ci si trovasse di fronte alla *richiesta di matrimonio solo religioso* da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio, si proceda con grande equilibrio e **non poche cautele**. Lo esigono sia ragioni di equità verso tutte le persone implicate nella situazione, sia motivi di doverosa prudenza circa le attitudini matrimoniali del richiedente, sia la necessità da parte della Chiesa di non favorire, al di là delle sue intenzioni, la “moltiplicazione” delle esperienze coniugali con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di “matrimonio di prova”²⁵.

Per questi motivi, almeno fin quando «la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze fra tutte le parti interessate»²⁶, l'Ordinario di luogo, al quale il parroco deve sempre rivolgersi, «non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali»²⁷.

Per parte sua e in ogni caso, il parroco «esamini anzitutto se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (cf can. 1071, par. 1, n. 3)». Accerti, inoltre, «la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile». Qualora avesse ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo, «non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili»²⁸.

Poiché la loro vita non vuole essere e non è di fatto coerente con le esigenze del battesimo, sino a quando permangono in questa situazione di vita, i cattolici sposati solo civilmente *non possono essere ammessi all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica*²⁹. Solo una “regolarizzazione” della loro posizione, secondo le avvertenze sopra richiamate, può permettere una loro riammissione ai sacramenti stessi. Analogamente a quanto si è detto per i divorziati risposati, non è neppure possibile affidare loro incarichi o servizi che richiedono una pienezza di testimonianza cristiana e di appartenenza alla Chiesa.

5.6. I CONVIVENTI

Da qualche tempo a questa parte, anche nel nostro paese tendono ad aumentare le convivenze o unioni libere di fatto tra persone che convivono coniugalmente, senza che il loro vincolo abbia un

²³La pastorale dei divorziati risposati..., n. 39; cf Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 1: in particolare, «se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, par. 1».

²⁴Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44.

²⁵Cf La pastorale dei divorziati risposati..., n. 40.

²⁶Cf *ivi*.

²⁷Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 2.

²⁸*Ivi*.

²⁹Cf *Familiaris consortio*, n. 82; *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 41.

pubblico riconoscimento né religioso né civile. Tuttavia, alcune di queste persone intendono continuare a vivere la loro vita religiosa, chiedono i sacramenti per i loro figli e li vogliono educare nella fede.

Anche se la cultura contemporanea tende a legittimare queste convivenze, **la Chiesa non può non riaffermare** che esse sono *in contrasto con il senso profondo dell'amore coniugale*: esso, oltre a non essere mai sperimentazione e a comportare sempre il dono totale di sé all'altro, richiede per sua intima natura un riconoscimento e una legittimazione sociale e, per i cristiani, anche ecclesiale. Evidente, infine, che «sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere i sacramenti: mancano, infatti, di quella fondamentale “conversione” che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore»³⁰.

5.7 IL PROBLEMA DEI FIGLI

Nella consapevolezza che, in quanto segni e gesti della fede, i sacramenti dei figli ancora incapaci di un giudizio e di una decisione autonomi, sono da celebrarsi nella fede della Chiesa, fede che può vivere anche nei genitori nonostante la loro situazione irregolare, si proceda alla *celebrazione del battesimo* a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscano di dare ai loro figli una vera educazione cristiana. In caso di dubbio o di incertezza circa la volontà e la disponibilità dei genitori a dare tale educazione, si valorizzi il ruolo dei “padrini”, scelti con attenzione e oculatazza. Si celebri comunque il battesimo se, con il consenso dei genitori, l'impegno di educare cristianamente il bambino viene assunto dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana³¹.

Nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente, ai quali nulla impedisce di “regolarizzare” la loro posizione, di fronte alla richiesta del battesimo per i figli, il sacerdote non tralasci una così importante occasione per evangelizzarli. Mostri loro come ci sia contraddizione tra la domanda del battesimo per il figlio e la loro situazione di conviventi o di sposati solo civilmente: tale stato di vita, infatti, rifiuta di vivere da battezzati l'amore coniugale e, in profondità, mette in discussione il significato del battesimo che chiede ai due battezzati anche la celebrazione del sacramento del matrimonio. Di conseguenza, prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al battesimo del figlio, vigilando per evitare ogni atteggiamento ricattatorio o apparentemente tale, li inviti a sistemare la loro posizione, o almeno a intraprendere il cammino e a fare i passi necessari per arrivare a tale regolarizzazione³².

Di fronte alla *richiesta della cresima e della comunione eucaristica*, nell'esprimere un giudizio e nell'operare una scelta pastorale, i sacerdoti facciano riferimento «non solo alla situazione e alla disponibilità religiosa e di fede dei genitori, ma anche alla crescente personalità dei figli, alla loro progressiva maturazione nella conoscenza e nell'adesione alla fede cristiana, soprattutto se questi figli sono inseriti in comunità cristiane vive e portanti»³³.

5.8. FUNERALI RELIGIOSI

Un'ultima attenzione pastorale va riservata al problema della celebrazione dei *funerali religiosi* di quei fedeli che, al momento della morte, si trovavano in una situazione coniugale irregolare.

Poiché il senso del funerale cristiano consiste propriamente nel ringraziare il Signore per il dono del battesimo concesso al defunto, nell'implorazione della misericordia di Dio su di lui, nella professione di fede nella risurrezione e nella vita eterna, nell'invocazione per tutti, e in particolare

³⁰La pastorale dei divorziati risposati..., n. 36.

³¹Cf *ivi*, n. 52.

³²Cf *ivi*, n. 53.

³³*Ivi*, n. 54.

per i familiari, della consolazione e della speranza cristiane, la celebrazione del rito delle esequie non è vietata per questi fedeli, purché non ci sia stata una loro esplicita opposizione e sia evitato lo scandalo degli altri fedeli³⁴.

6. CONCLUSIONE

L'eventuale visita nelle parrocchie e nelle rettorie del Vicario Generale insieme all'Economo Diocesano e ad altro Vicario da me designato, potrà offrire valido aiuto per la corretta gestione dei nostri enti ecclesiastici.

Affido il presente sussidio a tutti gli operatori pastorali perché siano confortati dalla certezza che l'impegno di ciascuno, sempre accompagnato da spirito di sacrificio e da fedeltà al Signore e alla Chiesa, giovi al bene di tutti e alla propria santificazione, mentre paternamente benedico.

Piazza Armerina, 11 ottobre 2012

Il Vescovo Diocesano
✠ Michele Pennisi

³⁴*Cf* *ivi*, n. 29.